

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
DI
VALAGRO S.P.A.
PARTE GENERALE DEL DOCUMENTO DI SINTESI
(VERSIONE CON OMISSIS)

APPROVAZIONE	23/01/2015
I AGGIORNAMENTO	28/05/2015 (REATO DI AUTO-RICICLAGGIO)
II AGGIORNAMENTO	30/11/2015 (RIFORMA DEI REATI SOCIETARI ED INTRODUZIONE DI NUOVI REATI AMBIENTALI)
III AGGIORNAMENTO	14/03/2017 (INTRODUZIONE DEL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO)
IV AGGIORNAMENTO	4/05/2017 (MODIFICHE APPORTATE AL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E DALLA LEGGE DI RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA)
V AGGIORNAMENTO	15/12/2020 (INTRODUZIONE DEL REATO DI TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE ED INTRODUZIONE DEI REATI TRIBUTARI)
VI AGGIORNAMENTO	16/12/2021 (ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL GRUPPO SYNGENTA)
VII AGGIORNAMENTO	15/12/2022 (REVISIONE DELLA STRUTTURA DEL MODELLO, INTRODUZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI FALSITÀ IN STRUMENTI DI PAGAMENTO E DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE)
VIII AGGIORNAMENTO	14/12/2023 (REVISIONE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 24/2023 E DELLE MODIFICHE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI DOVUTE ALL'INTEGRAZIONE NEL GRUPPO SYNGENTA)

INDICE PARTE GENERALE

PREMESSA	6
1. LA NORMATIVA ITALIANA: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE SOCIETÀ'	6
1.1. IL SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO <i>SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST</i> E LA PORTATA DELLA NUOVA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO	6
1.2. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO	19
1.3. L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO.....	22
1.4. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....	24
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VALAGRO S.P.A.	25
2.1. L'ATTIVITÀ DI VALAGRO.....	25
2.2. LE AZIONI PRELIMINARI ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DELLA SOCIETÀ : L'ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT E GAP ANALYSIS.....	25
2.3. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE AL REATO DI AUTO-RICICLAGGIO	26
2.4. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE APPORTATE AI REATI SOCIETARI E L'INTRODUZIONE DEGLI "ECOREATI".....	27
2.5. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE AL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	27
2.6. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE INTERVENUTE AL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ED APPORTATE DALLA LEGGE DI RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA	27
2.7. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DEI REATI TRIBUTARI ED AL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA PIF.....	28
2.8. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ED I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	29
2.9. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DELLA SOCIETÀ A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 24/2023	30
2.9. LA STRUTTURA DEL MODELLO	30
3. IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI VALAGRO S.P.A.	31
3.1. IL MODELLO DI GOVERNANCE	31
3.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	31
3.2.1. <i>Definizione dell'organigramma aziendale e delle responsabilità</i>	31
3.2.2. <i>Le Funzioni Aziendali</i>	31
3.2.3. <i>I contratti di servizio intercompany</i>	32
3.2.4. <i>La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la gestione operativa e il sistema di monitoraggio della sicurezza</i>	32
3.2.5. <i>La Struttura Organizzativa in materia ambientale</i>	32
4. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	32
5. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE	32
6. IL BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE	32

6.1. FASE DI PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEL BUDGET	ERRORE. IL SEGNAIBRO NON È DEFINITO.
6.2. FASE DI CONSUNTIVAZIONE.....	ERRORE. IL SEGNAIBRO NON È DEFINITO.
6.3. GLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTALE	33
7. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	33
7.1. LA GESTIONE OPERATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	33
7.2. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	33
8. LA POLITICA INTEGRATA AMBIENTE E SALUTE E SICUREZZA	33
9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	36
9.1 LA DURATA DELL'INCARICO E LE CAUSE DI CESSAZIONE	37
9.2 I CASI DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA	37
9.3. LE RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
9.4. I COMPITI E I POTERI	37
9.5. IL REGOLAMENTO DELL'OdV	38
9.6. IL RIPORTO INFORMATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
9.7. IL RIPORTO INFORMATIVO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIALI.....	40
10. IL CODICE ETICO/DI COMPORTAMENTO	40
11. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI VALAGRO	41
11.1. L'ELABORAZIONE E L'ADOZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	41
11.2. LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	42
11.2.1. I destinatari del Sistema Disciplinare	42
11.2.2. Le condotte rilevanti ai sensi dell'applicazione del Sistema Disciplinare	43
11.2.3. Le sanzioni.....	44
11.2.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni.....	45
12. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI	46
12.1. LA COMUNICAZIONE ED IL COINVOLGIMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI.....	46
12.2. LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI	46
13. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	46
14. LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLE TERZE PARTI.....	46



INDICE PARTI SPECIALI

- a) Parte Speciale A**
- b) Parte Speciale B**



PARTE GENERALE

PREMESSA

Valagro S.p.A. (di seguito, per brevità "**Valagro**") è una società, avente sede legale in Atesa (Chieti), appartenente al Gruppo Syngenta, operante a livello internazionale nel settore della produzione e commercializzazione di materie prime, prodotti ed attrezzature per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria manifatturiera, i tappeti erbosi, l'alimentazione umana ed animale, la cosmetica, la cura ed il benessere della persona.

Di seguito, pertanto, si fornirà una breve descrizione delle sopramenzionate normative e delle relative best practice per poi procedere ad illustrare l'attività svolta da VALAGRO per la predisposizione del proprio Modello.

1. LA NORMATIVA ITALIANA: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE SOCIETÀ

1.1. Il superamento del principio *societas delinquere non potest* e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D.Lgs. n. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 (di seguito, anche "**Decreto**"), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano¹.

Il Legislatore Delegato, dunque, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*², introducendo, a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti' e singolarmente come 'Ente'; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, **nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi**, da, come specificato all'art. 5 del Decreto:

¹ In particolare: Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio del 2001.

² Prima della emanazione del Decreto, era escluso che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di *imputato*. Si riteneva infatti, che l'art. 27 della Costituzione, che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale, impedisse l'estensione dell'imputazione penale ad una società e, quindi, ad un soggetto "non personale". La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197 cod. pen., nell'ipotesi di insolvibilità del dipendente condannato, per il pagamento della multa o della ammenda.

- i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. **soggetti in posizione apicale**);
- ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (i c.d. **soggetti in posizione subordinata**).

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in favore dell'Ente stesso).

Tuttavia, con specifico riferimento ai reati colposi in materia di salute e sicurezza difficilmente l'evento lesioni o la morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

La Società non risponde, quindi, per espressa previsione legislativa (art. 5 co 2° Decreto), se le persone sopra indicate hanno agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

È opportuno precisare che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati³.

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto.

La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

³ Deve considerarsi, inoltre, che il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati, numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie. Per un periodo è stata anche allo studio (vedi, lavori della Commissione Pisapia) l'ipotesi la diretta inclusione della responsabilità degli Enti all'interno del codice penale, con un conseguente mutamento della natura della responsabilità (che diverrebbe a tutti gli effetti penale e non più – formalmente - amministrativa) e l'ampliamento delle fattispecie rilevanti. Più di recente sono state avanzate delle proposte di modifica al Decreto dirette a raccogliere i frutti dell'esperienza applicativa dello stesso e, in definitiva, dirette a 'sanare' alcuni aspetti che sono apparsi eccessivamente gravosi.

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis cod. pen.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (316 ter cod. pen.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen. come introdotto dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cod. pen.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.);

- abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.).

L'art. 25 *bis* del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409, – richiama, poi, **i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo**, modificati poi dal D.lgs. n. 125 del 27 luglio 2016:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod. pen.).

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25 ter e s.m.i. del Decreto, che individua le seguenti fattispecie:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- fatti di lievi entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ., nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)⁴;

⁴ L'art. 2623 del c.c. (Falso in prospetto) è stato abrogato dalla l. 262/2005, che ha riprodotto la medesima previsione di reato tramite l'introduzione dell'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche T.U.F). Tale nuova disposizione incriminatrice, allo stato, non è testualmente annoverata fra i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.Lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché deve ritenersi in continuità

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)⁵;
- impedito controllo⁶ (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- **corruzione tra privati** (art. 2635, comma III cod. civ. introdotto dalla L. 190/2012);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 38/2017);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005);

normativa con il precedente art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, seppure sul diverso reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione) [vedi nota seguente], ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e facendo leva sul principio di legalità delle norme contenute nel Decreto. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, analoga a quella intervenuta per l'art. 2624, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nel Modello.

⁵ Si segnala che il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha abrogato l'art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - reinserendo, peraltro, la medesima fattispecie all'interno dello stesso D.Lvo 39/2010 (art. 27), il quale però, non è richiamato dal D.Lgs 231/2001. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34776/2011, hanno stabilito che la fattispecie di falsità in revisione già prevista dall'art. 2624 c.c. non può più essere considerata fonte della responsabilità da reato degli enti, atteso che il suddetto articolo è stato abrogato dal D.lgs. 39/2010. La Corte ha infatti evidenziato come l'intervento legislativo che ha riformato la materia della revisione contabile abbia voluto intenzionalmente sottrarre i reati dei revisori dall'ambito di operatività del d.lgs. 231/2001 e come, dunque, alla luce del principio di legalità che lo governa, non possa che concludersi per l'intervenuta sostanziale abolizione dell'illecito da falso in revisione.

- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

L'intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, è stato introdotto l'art. 25 *quater*, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto l'art. 25 *quinquies*, modificato dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale**:

- riduzione in o mantenimento in schiavitù (art. 600 cod. pen.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis. cod. pen.);
- adescamento di minorenni (Art. 609-undecies cod. pen.).

La L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. È stato, infatti, introdotto l'art. 25 *sexies*, relativo ai **reati di abuso dei mercati (c.d. market abuse)**:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998).

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha, inoltre, introdotto l'art. 25 *quater* del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la **fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 *bis* cod. pen.).

In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale**.

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità, sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 cod. pen.).

Il Legislatore italiano ha novellato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Con la L. n. 123/2007, è stato introdotto l'art. 25 *septies* del Decreto, poi sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**:

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 cod. pen.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto l'art. **25-octies** del Decreto, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei reati di **ricettazione** (art. 648 cod. pen.), **riciclaggio** (art. 648 *bis* cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 *ter* cod. pen.).

In seguito, il Ddl n. 1642 "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*", divenuto legge con l'approvazione del Senato avvenuta il 4 dicembre 2014, ha introdotto nel Codice penale l'art. 648 *ter*1 (**Auto-riciclaggio**), inserendolo anche tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 modificando l'art. 25-octies.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, infine, l'art. 24 *bis* del Decreto, successivamente modificato, che estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni **reati c.d. informatici**:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* cod. pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinq*ues cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 *ter* cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinq*ues cod. pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 cod. pen.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinq*ues cod. pen.);
- documenti informatici (art. 491 *bis* cod. pen.) ;
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

La norma sopra citata (art. 491 bis cod. pen.: "*se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici*") estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 cod. pen.);
- uso di atto falso (art. 489 cod. pen.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 cod. pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.).

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. 24 *ter* e, dunque, la responsabilità degli enti per la commissione dei **delitti di criminalità organizzata**⁷:

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, co. 6 cod. pen.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'art. 25 *bis* del decreto, aggiungendo alcuni reati che tutelano la **proprietà industriale**, vale a dire:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto l'art. 25 *bis* 1, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i **reati contro l'industria e il commercio** nonché l'art. 25 *novies* volto a prevedere la responsabilità degli enti per i **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**.

Quanto ai primi, assumono rilevanza i seguenti reati:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);

⁷ I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale.

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.).

Con riferimento alla tutela del diritto di autore, devono considerarsi i seguenti reati previsti e punti dagli artt. 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Inoltre, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'articolo 25-*decies*, a mente del quale l'ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall'art. 377-*bis* del codice penale ovvero **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

Successivamente il D.lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *undecies* che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. **reati ambientali**, ovvero a due contravvenzioni di recente introduzione nel Codice penale (artt. 727-bis c.p. e 733-bis c.p.) nonché ad una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente (L n. 150/1992, L. n. 549/1993, D.lgs. n. 202/2007)⁸. Successivamente, è stata pubblicata la **Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente** (GU n.122 del 28-5-2015) in vigore dal 29/05/2015 che ha introdotto nel Codice penale il titolo VI - bis dedicato ai delitti contro l'ambiente. In particolare, ad integrazione delle fattispecie già previste e punite a titolo contravvenzionale dal Codice dell'ambiente (D. lgs. 152/2006) vengono introdotte nel Codice penale diverse fattispecie di reato, tra cui i seguenti reati, rilevanti anche ai sensi del Decreto:

- art. 452 bis - Inquinamento ambientale;
- art. 452 quater - Disastro ambientale;
- art. 452-quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;

⁸ In particolare sono state introdotte le fattispecie di cui all'art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo e possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e art. 733 bis c.p. (Danneggiamento di habitat). Con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice Dell'Ambiente), si ricordano: le violazioni concernenti gli scarichi di acque reflue industriali all'articolo 137, quelle relative ai rifiuti agli articoli 256 (gestione non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), 259 (spedizioni transfrontaliere) 260 (traffico illecito di rifiuti), 260 bis (sistri) E quelle relative all'esercizio di attività pericolose all'art. 279 A tali norme vanno aggiunte le sanzioni previste dalla legge n. 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione); alcune violazioni di cui alla legge n. 549/1993 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente; e alcuni reati previsti nel D.lgs. 202 /2007 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

- Art. 452 octies- Circostanze aggravanti.

Infine, in attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE è stato emanato il d.lgs. 109/2012 che, tra l'altro, ha sancito l'inserimento dell'articolo **25-duodecies** con la seguente previsione: **"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** - in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ovvero del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno - si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

Da ultimo, la Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011), ha modificato l'**art. 25-duodecies** del Decreto attraverso l'introduzione di tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati presupposto connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'art. 12, comma 5, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998). In particolare:

- il comma 1-bis prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 286/1998;
- il comma 1-ter prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in relazione alla commissione del reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998;
- nei casi di condanna per i neo-introdotti reati presupposto di cui ai commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo, il comma 1-quater prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Con questo intervento normativo il Legislatore ha dunque ampliato il catalogo dei reati presupposto prevedendo la responsabilità dell'ente anche per i delitti relativi alle condotte di chi **dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.**

L'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) ha introdotto l'art. **25-terdecies** nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di **razzismo e xenofobia** previsti dall'art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654. Tale norma sanziona l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

L'art. 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto l'art. **25-quaterdecies** nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di frode in competizioni sportive, esercizio

abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Per tali reati sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie:

(a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

(b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Inoltre, il comma secondo prevede che nei casi di condanna per uno dei delitti di cui alla lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indefettibili”*, ha introdotto nel Decreto l'**art. 25-quinquiesdecies**, rubricato **“Reati tributari”**, che prevede l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni:

- per il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Una sanzione ridotta (fino a 400 quote) è invece prevista per le ipotesi di cui al neo-introdotto comma 2-bis della predetta norma (i.e. ove l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro);
- per il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** ex art. 3 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. 8, comma 1 del D.Lgs. 74/2000 la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Una sanzione ridotta (fino a 400 quote) è invece prevista per le ipotesi di cui al neo-introdotto comma 2-bis della predetta norma (i.e. ove l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti per periodo d'imposta è inferiore a 100.000 euro);
- per il reato di **occultamento o distruzione di documenti contabili** ex art. 10 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

L'art. 25-quinquiesdecies è stato, poi, modificato con D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che – recependo la Direttiva UE 2017/1371 relativa alla *“lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”* (c.d. Direttiva PIF) ha introdotto il seguente comma 1-bis: *“In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali possa conseguire un danno complessivo pari o uguale a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.”

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha introdotto l'**art. 25-sexiesdecies** in materia di **contrabbando** prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote (o 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro) in relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Inoltre, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 recante la “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”, in vigore dal 14 dicembre 2021, ha introdotto nel Decreto il nuovo **art. 25-octies.1** rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”, che prevede la responsabilità amministrativa da reato degli enti nel caso di commissione di uno dei seguenti delitti previsti dal codice penale: (i) indebita utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, (ii) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, (iii) frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, (iv) attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, (v) ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Infine, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 68/2022) la legge 9 marzo 2022, n. 22 recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». La legge è entrata in vigore il 23 marzo 2022. Tale innovazione legislativa ha ampliato il catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti, inserendo nel d.lgs. 231/01 gli **artt. 25-septiesdecies** (“Delitti contro il patrimonio culturale”) e **25-duodevicies** (“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”).

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'**inosservanza delle sanzioni interdittive**, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

1.2. Le sanzioni previste dal Decreto

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A mente dell'art. 9, le sanzioni, denominate *amministrative*, si distinguono in:

- I. sanzioni pecuniarie;
- II. sanzioni interdittive;
- III. confisca;
- IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25-*septies*) anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Laddove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista.

1.3. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo 'Modello') idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**" o anche solo "**Organismo**");
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'Ente debba:

- I. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- II. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- III. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- IV. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- V. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

I successivi commi III e IV introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub art. 6, comma II*).

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del T.U. n. 81/2008 statuisce che *"il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".⁹

⁹ Sempre a mente dell'art. 30: *"Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e*

Sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

E' importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

1.4. Le Linee guida elaborate dalle associazioni di categoria

In forza di quanto previsto dal comma III dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate nel maggio 2004, poi nel marzo 2008, nel marzo 2014 e da ultimo nel 2021 (di seguito, anche "**Linee Guida**")¹⁰.

In sintesi, le Linee Guida suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- individuare e predisporre specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, distinguendo tra protocolli preventivi con riferimento ai delitti dolosi e colposi;
- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;

sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6''.

¹⁰ Le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008), del 2014 con la "Nota del Ministero della Giustizia" del 21 luglio 2014.

- individuare specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un Codice di Condotta che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del Modello;
- adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello.

Le Linee Guida di Confindustria, quindi, costituiscono un imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione del Modello.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VALAGRO S.P.A.

2.1. L'attività di VALAGRO

Valagro S.p.A. (di seguito, per brevità "Valagro") è una società, avente sede legale in Atesa (Chieti), capogruppo dell'omonimo Gruppo operante a livello internazionale nel settore della produzione e commercializzazione di materie prime, prodotti ed attrezzature per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria manifatturiera, i tappeti erbosi, l'alimentazione umana ed animale, la cosmetica, la cura ed il benessere della persona.

A partire da ottobre 2020, Valagro è entrata a far parte del Gruppo Syngenta, leader a livello mondiale dello sviluppo di un'agricoltura sostenibile attraverso ricerca e tecnologie innovative, una realtà unica che integra competenze, risorse scientifiche e supporto tecnico commerciale per proporre soluzioni concrete e innovative sul mercato.

La Società attribuisce una notevole considerazione agli aspetti etici dell'impresa e, al fine di ulteriormente migliorare il proprio apparato, ha deciso di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto, di implementare quindi un sistema idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di irregolarità o *malpractice* nello svolgimento della propria attività e di conseguenza limitare il rischio della commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

2.2. Le azioni preliminari all'adozione del Modello della Società : l'attività di risk assessment e gap analysis

In linea con quanto previsto dalla Linee Guida di Confindustria l'attività di predisposizione del Modello è stata preceduta da un **adeguato e formalizzato risk assessment** volta a sottoporre ad una approfondita analisi l'organizzazione e l'attività della Società, considerando l'attività svolta ed il settore in cui la Società opera.

Sulla base di una metodologia consolidata è stato costituito un Gruppo di Lavoro formato da alcune risorse aziendali individuate dalla Società e da consulenti esterni specializzati in materia legale ed in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro/materia ambientale, al fine di svolgere tutte le attività preparatorie del presente Modello.

Dal punto di vista metodologico, come suggerito dalle Associazioni di categoria nonché dalle best practice statunitensi, l'analisi è partita con la inventariazione e la mappatura specifica delle attività aziendali. L'analisi, è stata effettuata, sia attraverso un preliminare esame della documentazione aziendale disponibile, sia tramite lo svolgimento di alcune interviste ai referenti della Società.

In conclusione di questa attività, è stato messo a punto un dettagliato e completo elenco delle aree "a rischio reato" e/o delle "attività sensibili", ossia dei settori della Società per i quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, sulla base dei risultati dell'analisi, il rischio di commissione dei reati teoricamente riconducibili alla tipologia dei c.d. reati presupposto, previsti dal Decreto e rilevanti per la Società.

Per ciascuna "area a rischio reato" e/o "attività sensibile", inoltre, sono state individuate le **funzioni aziendali coinvolte, le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e/o alcune delle possibili modalità di commissione dei reati** presi in considerazione.

Con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione e la corruzione tra privati, sono state individuate le c.d. aree "strumentali", ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle "aree a rischio reato".

Anche con riferimento alla L. n. 123/2007, che ha introdotto la responsabilità per alcune tipologie di reato connesse alla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, è stata condotta un'analisi che ha tenuto conto dell'indicazione delle *best practice* in materia.

Secondo le Linee guida di Confindustria, infatti, rispetto ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche "SSL"), non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

In via preliminare, quindi, il Gruppo di Lavoro ha provveduto a raccogliere e analizzare la documentazione rilevante in materia di SSL (tra i quali i documenti di valutazione dei rischi, il DUVRI, ecc.) e necessaria alla comprensione della struttura organizzativa della Società e degli ambiti relativi alla SSL.

Il Gruppo di Lavoro ha, dunque, verificato le prescrizioni legali e similari applicabili alle attività ed ai luoghi e posti di lavoro. In particolare, la disposizione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 ha costituito il parametro di riferimento con cui VALAGRO si è misurata nell'attività preparatoria del Modello.

2.3. L'aggiornamento del Modello della Società in relazione al reato di auto-riciclaggio

A seguito dell'emanazione della Ddl n. 1642 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", divenuto legge con l'approvazione del Senato avvenuta il 4 dicembre 2014 che ha

introdotto nel codice penale l'art. 648 ter1 (Auto-riciclaggio), la Società ha ritenuto opportuno procedere tempestivamente ad aggiornare il Modello. Così come nelle precedenti occasioni, è stato costituito un Gruppo di Lavoro che ha:

- a) analizzato la documentazione preliminare richiesta alla Società;
- b) predisposto questionari preliminari e check list;
- c) individuato i key people con cui svolgere i necessari approfondimenti;
- d) svolto le interviste con i key people;
- e) individuato le aree di rischio, le attività sensibili ed i controlli esistenti con riferimento al reato di auto-riciclaggio.

Il risultato del complessivo lavoro svolto è riportato nel presente documento di sintesi (di seguito 'Documento di Sintesi').

2.4. L'aggiornamento del Modello della Società in relazione alle modifiche apportate ai reati societari e l'introduzione degli "Ecreati"

In considerazione delle ulteriori modifiche apportate al Decreto dalla:

- L. n. 68 del 22 maggio 2015 in vigore dal 29 maggio 2015 che ha introdotto nel libro II del Codice penale il Titolo VI-bis, "Dei delitti contro l'ambiente" e introdotto tali reati nel Decreto;
- L. n. 69 del 27 maggio 2015 (in vigore dal 14 giugno 2015) che ha inasprito le sanzioni in materia di corruzione e concussione, modificando anche gli articoli 2621 e 2622 c.c. in materia di false comunicazioni sociali (c.d. Falso in bilancio);

la Società ha deciso di aggiornare tempestivamente il Modello, seguendo la metodologia sopra descritta.

2.5. L'aggiornamento del Modello della Società in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

A seguito dell'introduzione nel Decreto del reato previsto dall'art. 603-bis. c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) nonché di alcune modifiche organizzative e procedurali, la Società ha deciso di aggiornare il Modello nel corso del 2016/2017, seguendo la metodologia ormai consolidata.

2.6. L'aggiornamento del Modello della Società in relazione alle modifiche intervenute al reato di corruzione tra privati ed apportate dalla legge di riforma del Codice Antimafia

La Società ha avviato proattivamente - nel corso del 2018 - i lavori di aggiornamento del Modello alla luce delle modifiche apportate al reato di corruzione tra privati e dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011).

2.7. L'aggiornamento del Modello della Società in relazione all'introduzione dei reati tributari ed al decreto legislativo attuativo della direttiva PIF

Nel corso del 2020 Valagro ha ritenuto di procedere a una revisione del Modello per aggiornarlo ai cambiamenti organizzativi che hanno interessato la Società, nonché alle seguenti modifiche legislative:

- la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha ampliato il novero dei Reati Presupposto con l'introduzione al comma 1, dell'art. 25 Decreto del reato di **traffico di influenze illecite** di cui all'art. 346 *bis* c.p. che sanziona chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;
- la Legge 3 maggio 2019, n. 39 di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive ha inserito il nuovo art. **25-quaterdecies**, il quale prevede la responsabilità degli enti in caso di commissione dei reati di **frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa** – di cui rispettivamente agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401;
- il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 recante “**Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**”, ha introdotto il nuovo comma **11bis** all'art. 24**bis** del Decreto e previsto la responsabilità degli enti per il caso in cui al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti o le attività di ispezione e vigilanza - la società fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza, ovvero ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal Decreto stesso;
- la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto il nuovo art. **25-quinquiesdecies** rubricato “**reati tributari**” che prevede la responsabilità degli enti nel caso di commissione di uno dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000: (i) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (ii) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (iii) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (iv) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili e (v) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, che ha: modificato l'art. 25-quinquiesdecies, aggiungendo – in caso di **gravi frodi IVA transfrontaliere – i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione**; introdotto all'art. 24 i reati di

frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge n. 898 del 1986), peculato (art. 314, c.1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); introdotto l'**art. 25-sexiesdecies** in materia di contrabbando prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote (o 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro) in relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

L'attività di revisione è stata condotta da un nuovo Gruppo di lavoro, mediante revisione dei documenti societari nonché interviste con il personale della Società, secondo la metodologia già illustrata nel paragrafo precedente.

2.8. L'aggiornamento del Modello della Società in relazione ai reati in materia di strumenti di pagamento ed i delitti contro il patrimonio culturale

Nel corso del 2022, la Società ha avviato le attività di aggiornamento del Modello, seguendo la consueta metodologia, per recepire le seguenti modifiche normative sopraggiunte:

- ❖ **il D.Lgs. 184/2021**, recante l'*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"*. Nello specifico, l'art. 3 del citato Decreto Legislativo, in vigore a partire dal 14 dicembre 2021, ha introdotto nel Decreto il nuovo **art. 24-octies.1** in materia di *"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"*. Il catalogo dei reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche è stato quindi esteso anche all'art. 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), all'art. 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e all'art. 640-ter c.p. (frode informatica), quest'ultimo non solo se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del Decreto, ma anche *"nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"*;
- ❖ **il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195**, per il recepimento della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale. Il Decreto, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, non ha introdotto nuovi reati presupposto ma ha modificato alcuni reati già esistenti; in particolare ha introdotto importanti modifiche alle fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) nonché alle previsioni di cui all'art. 9 c.p.

(“delitto comune del cittadino all’estero”);

- ❖ la **Legge n. 215/2021** che ha modificato alcune norme previste dal D.lgs. 81/2008 in tema di responsabilità del datore di lavoro e del preposto;
- ❖ la **Legge n. 22/2022**, recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", che è stata approvata in via definitiva il 3 marzo dalla Camera ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo per entrare in vigore il giorno successivo.

Nel corso delle attività di aggiornamento, la Società ha inoltre svolto:

- ❖ un **refresh del risk assesment** con riferimento ai reati già mappati in precedenza (ad esclusione dei reati in materia ambientale e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) alla luce delle modifiche organizzative e procedurali sopraggiunte a seguito dell’acquisizione da parte del Gruppo Syngenta;
- ❖ una **revisione complessiva dei documenti rappresentativi del Modello** (Parte Generale e Parte Speciale) strutturando la Parte Speciale per processi e non per fattispecie di reato.

2.9. L'aggiornamento del Modello della Società a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 24/2023

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing la Società ha avviato le attività di aggiornamento del Modello al fine di recepire le modifiche apportate alla specifica procedura in conformità alla normativa.. In tale occasione sono stati recepiti anche i principali cambiamenti organizzativi e procedurali dovuti all’integrazione nel Gruppo Syngenta.

2..10. La struttura del Modello

Una volta concluse le attività preparatorie sopra indicate, si è provveduto alla progettazione e predisposizione dei documenti rappresentativi del Modello.

In particolare, il Modello della Società è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale (unitariamente denominati: Documento di Sintesi) nonché da ulteriori documenti che, rappresentativi di alcuni protocolli di controllo, completano il quadro.

Nella **Parte Generale**, oltre all’illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, sono rappresentati sinteticamente i protocolli sottoindicati (di seguito, anche ‘Protocolli’), che – in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria - compongono il Modello:

- il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- il sistema di budget e controllo di gestione;
- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- la politica integrata in materia ambientale e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le procedure manuali ed informatiche;

- il Codice Etico/di Comportamento;
- il Sistema Disciplinare;
- la comunicazione e la formazione;
- aggiornamento del modello.

La **Parte Speciale**, invece, è stata strutturata in due parti:

- la **Parte Speciale A**, costruita seguendo il c.d. "approccio per aree" che contiene, pertanto, tante sezioni (ognuna denominata "Area a rischio") per ognuna delle aree ritenute a rischio reato e la specifica indicazione delle attività c.d. "sensibili" che vengono effettuate nell'ambito di tali aree e di tutte le categorie di reato ritenute applicabili;
- la **Parte Speciale B**, relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

OMISSIS

Il presente Documento di Sintesi è, inoltre, accompagnato dal Codice Etico/di Comportamento e relativa Appendice, di cui un richiamo dei principali aspetti sarà svolto nei paragrafi successivi.

3. IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI VALAGRO S.P.A.

La *governance* e l'organizzazione interna della Società sono strutturate in modo da assicurare alla Società l'attuazione della propria attività ed il raggiungimento degli obiettivi.

3.1. Il modello di governance

OMISSIS

3.2. La struttura organizzativa

3.2.1. Definizione dell'organigramma aziendale e delle responsabilità

OMISSIS

3.2.2. Le Funzioni Aziendali

OMISSIS

3.2.3. I contratti di servizio intercompany

OMISSIS

3.2.4. La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la gestione operativa e il sistema di monitoraggio della sicurezza

OMISSIS

3.2.5. La Struttura Organizzativa in materia ambientale

OMISSIS

4. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

OMISSIS

5. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, VALAGRO si è impegnata a mettere a punto un complesso di procedure, sia manuali e sia informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, le procedure approntate dalla Società, sia manuali e sia informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

OMISSIS

6. IL BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile tutte le risorse a disposizione delle funzioni aziendali nonché l'ambito in cui le stesse possono essere impiegate, attraverso la

- programmazione e definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni ai livelli gerarchicamente responsabili al fine di predisporre i più opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

OMISSIS

6.3. Gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambientale

VALAGRO si impegna a garantire la sicurezza e la salute dei propri lavoratori nonché a proteggere l'ambiente, in un'ottica di continuo miglioramento, investendo, annualmente, somme molto ingenti per lo sviluppo e la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei propri lavoratori. Le somme stanziare, suddivise per ciascuna sede e/o stabilimento, vengono formalizzate in appositi documenti.

7. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

7.1. La gestione operativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

OMISSIS

7.2. Il sistema di monitoraggio della Salute e Sicurezza sul Lavoro

OMISSIS

8. LA POLITICA INTEGRATA AMBIENTE E SALUTE E SICUREZZA

Valagro pone al centro di ogni sua attività il rispetto per l'ambiente, la sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità della vita dei lavoratori, del processo e del prodotto.

La politica ambientale di Valagro trova supporto anche nella consapevolezza che l'ambiente può rappresentare un vantaggio competitivo in un mercato sempre più allargato ed esigente nel campo della qualità e dei comportamenti. Valagro ritiene che la tutela dell'ambiente e lo sviluppo industriale possano e debbano procedere nella stessa direzione, consapevole che i grandi cambiamenti climatici in atto, costituiscono una delle tematiche più urgenti che l'intera comunità internazionale si trova a dover affrontare.

Valagro pone al centro di ogni sua attività l'amore ed il rispetto per la natura e, per questo, ritiene doveroso, coscientemente e responsabilmente, impegnarsi nella propria attività alla riduzione dell'impatto ambientale. Infatti, la politica produttiva del Gruppo Valagro da sempre privilegia formulazioni di prodotti a basso impatto ambientale orientati alle specifiche necessità nutrizionali delle piante. I prodotti del Gruppo sono studiati e realizzati al fine di ottimizzarne l'assorbimento da parte delle piante e limitarne la dispersione nell'ambiente, favorendo l'utilizzo di sostanze di origine naturale.



Valagro è orientata allo sviluppo tra i suoi collaboratori di una forte sensibilità verso i problemi legati alla sicurezza del lavoro ed all'inquinamento ambientale e si indirizza verso un continuo miglioramento dei propri prodotti, anche per mezzo di una certificazione universalmente riconosciuta.

Valagro, infatti, aderisce:

- all'Istituto Controllo Qualità Fertilizzanti (ICQF) nato nell'ambito di Assofertilizzanti. L'Istituto promuove annualmente il monitoraggio di alcune categorie di fertilizzanti, sotto il profilo della Qualità, per verificare la corrispondenza dei prodotti ai principali parametri di legge ed ha creato un marchio di Garanzia di Qualità concedendone l'utilizzo solo agli aderenti qualificati;
- al Programma "Responsible Care" a dimostrazione del suo impegno a sviluppare la propria attività nella costante attenzione alla salute, sicurezza e protezione ambientale;
- al programma GlobalGAP volto a garantire una agricoltura sicura e sostenibile.

L'obiettivo principale di Valagro è, quindi, la soddisfazione delle esigenze dei clienti e delle leggi vigenti mediante un continuo miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, delle performances ambientali e della salute e sicurezza di lavoratori.

Il Gruppo Valagro:

PROMUOVE ed attua un efficiente Sistema di Gestione Ambiente, Qualità e Sicurezza basato su procedure ben definite e conosciute a tutti i livelli dell'organizzazione, nell'ottica del miglioramento continuativo delle attività aziendali.

GARANTISCE che le varie Società da essa controllate perseguano obiettivi coerenti con quelli strategici in materia ambientale.

SVILUPPA le capacità professionali del Personale dipendente di ogni livello e grado mediante programmi di formazione ed addestramento alle metodologie del sistema Qualità ed alle leggi che regolano l'Ambiente e la Sicurezza.

OTTIMIZZA continuamente le politiche, i programmi ed il comportamento in tema di Ambiente, Qualità e Sicurezza tenendo conto del progresso tecnologico, della conoscenza scientifica, delle esigenze dei clienti secondo i principi della customer satisfaction, delle aspettative della collettività e della partecipazione a programmi ambientali specifici quali il "Responsible Care" di Federchimica, impegnandosi, sempre e comunque, al rispetto delle norme legislative in vigore.

PROVEDE a controlli sistematici sugli impianti adottando le più efficaci misure per garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia della sicurezza e della salute degli operatori.

VALUTA periodicamente l'impatto delle sue attività - presenti e future - sull'ambiente, sulla sicurezza sul lavoro e sulla salute. Ha sempre in evidenza gli obiettivi e i traguardi prefissati per garantirne l'attuazione.

INDIVIDUA gli indicatori e garantisce il monitoraggio e il controllo dell'andamento delle azioni

aziendali in termini di impatto ambientale.

ASSICURA che nessuna attività condotta dalla Società possa creare rischi all'incolumità ed alla salute dei dipendenti e delle comunità esterne attuando metodiche di prevenzione.

SI IMPEGNA e sensibilizza tutti i suoi collaboratori a non causare inquinamenti al suolo, al sottosuolo ed alle acque sotterranee. Valagro è sempre attiva nella ricerca di metodologie che riducano le emissioni, i rifiuti ed i consumi energetici con l'obiettivo della loro minimizzazione.

APRE lo stabilimento alle comunità esterne, fornendo informazioni e tenendo in debita considerazione le loro comunicazioni e quelle delle autorità competenti in tema di ambiente.

È IMPEGNATO nel ridurre al minimo il rischio di incidenti rilevanti inteso come combinazione tra la probabilità che l'evento si verifichi e la gravità degli effetti.

La Società, inoltre, ha adottato un sistema di gestione integrato Qualità Ambiente e Sicurezza certificato:

- 1. Gestione Ambientale ISO 14001:2015 dal 1999;**
- 2. Gestione Qualità ISO 9001:2015 dal 2001;**
- 3. Gestione della Sicurezza OHSAS 18001/ISO 45001:2018 dal 2007;**
- 4. Gestione Energia ISO 50001:2018 dal 2015;**
- 5. Gestione Rintracciabilità ISO 22005:2008 dal 2014;**
- 6. Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS) dal 2016;**

- 7. Dichiarazione ambientale di prodotto (Environmental Product Declaration – EDP) dal 2021.**

Tale sistema di gestione consente all'azienda di:

- migliorare la sensibilità del personale, a tutti i livelli, e quindi prevenire situazioni di allarme;
- avere una struttura organizzata e pensata per seguire continuamente l'andamento degli aspetti di qualità, ambiente e sicurezza (rifiuti, emissioni in atmosfera, acque reflue tecnologiche, reclami, infortuni, mancati infortuni ecc.) e le scadenze di legge;
- avere programmi ambientali e di sicurezza finalizzati non solo al rispetto dei limiti di legge, ma tesi ad un continuo miglioramento, e quindi al rispetto di limiti interni molto più severi di quelli legislativi;
- pubblicare periodicamente il Rapporto Socio Ambientale in cui vengono presentati:
 - i principali risultati ambientali (efficienza energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili, uso dell'acqua, riduzione delle emissioni, gestione dei rifiuti, ecc.);
 - il bilancio ambientale (raccolta sistematica relativa al consumo di risorse e alle emissioni, ecc.) e gli indicatori (ad esempio, analisi dell'andamento nel tempo delle prestazioni ambientali);
 - gli eventi ambientali più significativi (ad esempio: certificazioni di sistemi di gestione ambientale, adeguamenti impiantistici, accordi volontari, iniziative di vario genere per la protezione dell'ambiente e del territorio).

In sintesi, gli obiettivi di Valagro che riguardano il sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza sono i seguenti:

- soddisfare le esigenze dei clienti con il costante perfezionamento dei servizi relativi;
- ridurre l'impatto ambientale;
- contenere i consumi energetici;
- recuperare materie ed energie;
- sviluppare le capacità professionali del Personale dipendente ad ogni livello e grado mediante programmi di Formazione ed addestramento;
- provvedere a controlli sistematici sugli impianti adottando le più efficaci misure per garantire la Qualità dei prodotti e la salvaguardia della Sicurezza e della Salute degli operatori;
- assicurare che nessuna attività condotta dalla Società possa creare rischi all'incolumità ed alla salute dei dipendenti e delle comunità esterne, attuando metodiche di prevenzione.

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto esime la Società dalla responsabilità se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato ed attuato un idoneo Modello, ha affidato ad un OdV, ai sensi dell'art. 6, I comma del Decreto, il compito di *vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento*.

Il Consiglio di Amministrazione di VALAGRO ha provveduto, pertanto, alla nomina di un Organismo di Vigilanza collegiale, composto da un membro interno, esperto di sistemi di controllo interno, e due membri esterni, esperti in materia legale ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro/ambientale. La nomina dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla Società.

La scelta sopra descritta, conforme a quanto suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, considerando le competenze maturate dai componenti in ambito legale, di sistemi di controllo interno ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I componenti dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Con la medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione fissa il compenso spettante ai membri dell'OdV per l'incarico a ciascuno assegnato.

L'OdV di VALAGRO, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, risponde ai seguenti requisiti, che si riferiscono all'Organismo in quanto tale e caratterizzano la sua azione:

- **autonomia e indipendenza:** è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, i quali potrebbero ledere l'obiettività di giudizio e non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societari;

- **professionalità**: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata;
- **continuità di azione**: l'OdV è provvisto di un adeguato *budget* e di adeguate risorse ed è dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza in modo che sia garantita una efficace e costante attuazione del Modello;
- **onorabilità ed assenza di conflitti di interessi**: negli stessi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

9.1 La durata dell'incarico e le cause di cessazione

OMISSIS

9.2 I casi di ineleggibilità e decadenza

I componenti dell'OdV sono scelti tra i soggetti, anche esterni alla Società, qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

OMISSIS

9.3. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. In particolare, l'Ente può avvalersi di risorse esterne esperte in materia di *internal auditing*, *compliance*, penale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.

OMISSIS

9.4. I compiti e i poteri

Stante le funzioni precipuamente individuate dal Decreto in capo all'Organismo di Vigilanza, vale a dire di controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello nonché curarne l'aggiornamento, spettano all'OdV i seguenti compiti:

OMISSIS

9.5. Il Regolamento dell'OdV

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

OMISSIS

9.6. Il riporto informativo verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV, deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

OMISSIS

L'OdV è inoltre il soggetto destinatario delle **segnalazioni di potenziali violazioni del Modello, del Decreto e delle relative procedure (c.d. *Whistleblowing*) rilevanti ai sensi del D.lgs. 24/2023**. A tal fine, nel corso delle proprie attività, agisce in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, dirette o indirette, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione, salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge.

Le segnalazioni di violazioni del Modello e/o di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. L'effettuazione di segnalazioni che si rilevano infondate, effettuate con dolo o colpa grave da parte del segnalante è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (Cfr. punto 11 di seguito).

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023 l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'ANAC, per i provvedimenti di propria competenza, .

Inoltre, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In questi casi, è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La Società ha implementato apposita **procedura**, allegata al presente Modello (**All. 1**) e parte integrante dello stesso, **volta a regolamentare le modalità di gestione delle segnalazioni nel rispetto della normativa sopracitata**.

Le segnalazioni, unitamente agli eventuali documenti a supporto, devono essere inviate dal segnalante all'Organismo di Vigilanza ai seguenti recapiti:

<i>All'attenzione di:</i>	Organismo di Vigilanza
<i>Piattaforma informatica</i>	Disponibile sul sito https://valagro.secure-blowing.com/ e seguendo le indicazioni ivi riportate.
<i>Tramite posta, mediante la dicitura "Riservato e Confidenziale Segnalazione Whistleblowing", all'indirizzo di posta ordinaria:</i>	Organismo di Vigilanza, c/o Valagro SpA, Via Cagliari 1, 66041 Atesa (CH). La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (laddove voglia indicare la propria identità); la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Strettamente confidenziale e riservato/Segnalazione Whistleblowing". La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte dell'OdV.
<i>In forma orale¹¹</i>	Tramite richiesta di incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza, previa fissazione di appuntamento ovvero attraverso il sistema di messaggistica vocale disponibile sulla piattaforma informatica, previo consenso da parte del segnalante.

Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza, è preferibile l'invio della segnalazione tramite la piattaforma digitale.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione viene inviato al segnalante apposito avviso di ricevimento ed entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione viene fornito riscontro.**

Per un dettaglio delle modalità di gestione e tutele si rinvia alla procedura allegata.

¹¹ In occasione dell'incontro, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura dell'OdV e mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

9.7. Il riporto informativo dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali

OMISSIS

10. IL CODICE ETICO/DI COMPORTAMENTO

Il Codice Etico/di Comportamento è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.

A partire da ottobre 2020 Valagro è entrata a far parte del **Gruppo Syngenta**, che ha adottato un proprio Codice di Comportamento ("**Codice di Comportamento**"), al quale Valagro si uniforma. Tale Codice stabilisce l'impegno del Gruppo ad agire in modo etico e responsabile, dettando una serie di principi etici ai quali ogni collaboratore deve adeguarsi ed ispirare la propria attività nei seguenti ambiti:

- Conformità alla normativa applicabile;
- Norme sulla concorrenza;
- Corruzione;
- Negoziazione di titoli;
- Salute e sicurezza e ambiente;
- Pubblicità vendita e marketing;
- Offerta e accettazione di regali, servizi e intrattenimento;
- Contributi politici;
- Sostegno a iniziative politiche;
- Operare nelle regioni in conflitto;
- Test sugli animali;
- Obblighi contrattuali e standard nella documentazione;
- Conflitti di interesse;
- Impatto ambientale;
- Diversità biologica;

- Comunità;
- Comunicazioni con gli stakeholder;
- Ricerca e sviluppo;
- Sicurezza, qualità e gestione etica e responsabile dei prodotti;
- Protezione delle risorse;
- Diritti di proprietà intellettuale;
- Diritti dei lavoratori;
- Discriminazioni e molestie;
- Diversità.

Inoltre, Valagro ha predisposto un'Appendice al Codice di Comportamento del Gruppo Syngenta ("**Appendice**") volta a prevedere degli ulteriori principi di comportamento al fine prevenire i reati previsti dalla normativa italiana di cui al D.lgs. 231/2001 ("Decreto").

L'Appendice si compone di tre sezioni:

- i) nella prima, sono indicati i Destinatari del suddetto Codice;
- ii) nella seconda, sono indicate le norme comportamentali dettate per i Destinatari;
- iii) nella terza, sono disciplinate la comunicazione, formazione e attuazione della presente Appendice e il relativo monitoraggio e controllo.

11. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI VALAGRO

11.1. L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

VALAGRO ha, quindi, adottato un sistema disciplinare (di seguito, anche 'Sistema Disciplinare') precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" - in quanto titolari di funzioni di

rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di VALAGRO.

Nel rispetto di quanto previsto anche dalla Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

11.2. La struttura del Sistema Disciplinare

Il Sistema Disciplinare unitamente al Modello di cui costituisce fra i principali protocolli è consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, ai soggetti in posizione apicale ed ai dipendenti.

11.2.1. I destinatari del Sistema Disciplinare

Soggetti apicali

OMISSIS

I dipendenti

OMISSIS

Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello (Terzi Destinatari)

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche 'Terzi Destinatari') che non rivestono una posizione "apicale" nei termini specificati nei paragrafi precedenti e che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per VALAGRO.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con VALAGRO un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. agenti, procuratori, distributori, i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati, i collaboratori in virtù di contratto di servizi);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia

- di salute e sicurezza sul lavoro;
- i contraenti ed i partner.

11.2.2. Le condotte rilevanti ai sensi dell'applicazione del Sistema Disciplinare

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità.

In particolare, per tutte le Parti Speciali assumono rilevanza le seguenti condotte:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "strumentali" identificate nel Documento di Sintesi del Modello (Parte Speciale A), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "a rischio reato" identificate nel Documento di Sintesi del Modello (Parte Speciale A), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- 4) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- 5) mancato rispetto della procedura di segnalazione prevista dal Modello e delle disposizioni di cui al D.lgs. 24/2023 con particolare riferimento: (i) alla violazione delle misure di tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti, previste dalla normativa; (ii) all'adozione di condotte volte ad ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione; (iii) all'adozione di misure discriminatorie e atti ritorsivi nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni e degli altri soggetti tutelati; (iv) al mancato svolgimento delle attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute; (v) nonché all'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate. Rilevano, altresì, la mancata istituzione di canali di segnalazione o la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi alla normativa.

È opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni concernenti il settore della salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale B), anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 6) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto

pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 7, 8 e 9;

- 7) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 8 e 9;
- 8) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 9;
- 9) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

11.2.3. Le sanzioni

Il Sistema Disciplinare prevede con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni si deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nonché delle seguenti circostanze:

- a) la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- b) la tipologia della violazione;
- c) le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- d) all'intensità del dolo o al grado della colpa.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- i) l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- ii) l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- iii) l'eventuale recidività del suo autore.

Le sanzioni nei confronti Soggetti Apicali

OMISSIS

Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

OMISSIS

Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 11.2.2. da parte di un Terzo Destinatario, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, fino al 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Le clausole e le relative sanzioni contrattualmente previste potranno variare in base alla tipologia del soggetto qualificabile come Terzo Destinatario (a seconda del caso che agisca in nome e per conto della Società o meno).

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai nn. 1), 2), 6) e 7) del paragrafo 11.2.2., sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione, a seconda della gravità della violazione;
- b) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 8) del paragrafo 11.2.2., sarà applicata la sanzione della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 9) del paragrafo 11.2.2., sarà applicata la sanzione della risoluzione.

Con riferimento alla violazione di cui al n. 5) del paragrafo 11.2.2. ossia mancato rispetto della procedura di segnalazione prevista dal Modello e delle disposizioni in materia, si applicheranno le sanzioni di cui sopra graduate a seconda della gravità della condotta. Nel caso in cui le violazioni previste del paragrafo 11.2.2., siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

11.2.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

OMISSIS

12. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI

12.1. La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi

OMISSIS

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso è pubblicata sul sito internet mentre la copia integrale è messa a disposizione su richiesta.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso.

OMISSIS

12.2. La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi

OMISSIS

13. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'OdV ha il compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello (ivi incluso il Codice Etico/di Comportamento), eventualmente suggerendo mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

Eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale, anche proposte dall'Organismo di Vigilanza, possono essere intraprese e approvate dall'Amministratore Delegato della Società e, successivamente, oggetto di ratifica e approvazione da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione nel corso della prima seduta utile.

14. LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLE TERZE PARTI

In linea con quanto previsto dalla best practice internazionali la Società presta particolare attenzione alla selezione delle terze parti che possono agire in nome e per conto della società (come agenti,



consulenti, distributori, anche nel caso di costituzione di *joint ventures*, ecc.) ed a tal fine, ha deciso di implementare apposite regole volte a prevedere delle verifiche preventive.

OMISSIS